

COMUNE DI CENTO- COLLEGIO DEI REVISORI

VERBALE DEL 17 MAGGIO 2024 (n. 23/2024)

Il giorno 17 del mese di maggio dell'anno 2024 dalle ore 14:30.i componenti del Collegio dei Revisori del Comune di Cento

Presidente	Dott.	Franco Battistini
Componente	Dott.ssa	Licia Monari
Componente	Dott.	Andrea Zurla

si sono riuniti in conferenza telefonica per valutare ed esprimere il proprio parere sulla seguente Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale,

Proposta di deliberazione del Consiglio n. 57 del 09/05/2024 avente ad oggetto:
PRESA D'ATTO DEI PIANI ECONOMICO-FINANZIARI DELLA TARI PER IL PERIODO 2024-2025 E APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI TARIFFARI PER L'ANNO 2024 PER QUANTO DI COMPETENZA COMUNALE.

Il Collegio presa visione e analizzata la suddetta proposta di deliberazione del Consiglio n. 57 ricevuta tramite mail in data 16/5/2024, corredata della seguente documentazione:

- 1) Allegato A) Piano economico finanziario 2024/2025;
- 2) Allegato B) Tariffario 2024;
- 3) Parere di regolarità tecnica a firma del dirigente dott. Giovanni Panzeri del 14/5/2024;
- 4) Parere di regolarità contabile a firma del dirigente dott. Federico Sparapan del 15/5/2024;

DATO ATTO che per l'anno in corso i termini per l'approvazione dei piani tariffari della TARI, normalmente fissati entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, per effetto di un emendamento alla legge di conversione del D.L. 19/2024, sono procrastinati al 30 giugno;

PRESO ATTO

che in data 27/12/2023 è stato sottoscritto tra CLARA spa e ATERSIR il Contratto di servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani nel bacino territoriale dal 2024 al 2038 dei Comuni di Bondeno, Cento, Codigoro, Comacchio, Copparo, Fiscaglia, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Masi Torello, Mesola, Ostellato, Poggio Renatico, Portomaggiore, Riva del Po, Terre del Reno, Tresignana, Vigarano Mainarda, Voghiera;

che il soggetto gestore CLARA S.p.A., a seguito di apposite determinazioni dell'Amministratore Unico, ha provveduto a trasmettere i piani economico-finanziari della TARI per il periodo 2024-2025, all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici ed i Rifiuti, nel seguito denominata ATERSIR, forma di cooperazione obbligatoria fra gli Enti Locali, di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 23 dicembre 2011, n. 23;

che in data 02.04.2024 ATERSIR ha inviato una nota, acquisita al prot. n. 20202, a tutti i comuni della regione Emilia Romagna avente ad oggetto: Approvazione delle tariffe del Servizio Gestione Rifiuti Urbani 2024, in cui indica, tra le altre cose, che i Consigli

E

COMUNE DI CENTO
c_c469_A00 - PG

"COPIA DELL'ORIGINALE DIGITALE"

Protocollo N.0030853/2024 del 20/05/2024

Firmatario: FRANCO BATTISTINI, LICIA MONARI, ANDREA ZURLA

Allegato N.2: VERBALE 23 PIANI ECONOMICO FINANZIARI TARI. PDF. P.7M. P.7M

Comunali non potranno che procedere allorché l'Agenzia avrà terminato le elaborazioni e portato la pianificazione all'approvazione dei propri Organi;

che in data 18/04/2024 il Consiglio Locale di Ferrara di ATERSIR con deliberazione n. 6 ha dato parere favorevole e il Consiglio d'Ambito ATERSIR, in data 18/04/2024 con deliberazione n. 44 come prescritto, tra l'altro, dal comma 683, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni, ha approvato il PEF 2024-2025, come da allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

che il Consiglio Locale di Ferrara in data 22/04/2024 con deliberazione n. 7 ha approvato le articolazioni tariffarie 2024 della tariffa corrispettiva del servizio gestione rifiuti urbani dei comuni del bacino gestito da CLARA Spa con delibera avente ad oggetto: *“Servizio gestione rifiuti urbani – Definizione e approvazione delle tariffe all'utenza ai sensi della L.R. 23/2011 dei Comuni gestiti da Clara s.p.a.”*;

che con nota del 22 aprile 2024, acquisita al Prot. n. 24753, CLARA SpA, affidataria della gestione del pubblico servizio di igiene ambientale, ha trasmesso, al fine dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale dell'Ente nei termini di legge, il Listino Tariffario dell'anno 2024, come da allegato B) alla presente deliberazione;

Visto il regolamento comunale per la disciplina della Tariffa Rifiuti Corrispettiva;

Visti:

- l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013, che prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione, le tariffe della Tari in conformità al Piano Economico Finanziario di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- l'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. n. 228 del 30.12.2021, convertito nella Legge n. 25/2022 che stabilisce che a decorrere dal 2022 i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- il comma 11, dell'articolo 43 del D.L. n. 50 del 17.05.2022 che dispone *“All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;
- il comma 660 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 in cui è previsto che il Comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
- il comma 3 dell'articolo 35 del nuovo Regolamento comunale per la disciplina rifiuti corrispettiva che dispone *“Per le riduzioni ed esenzioni a favore di utenze*

domestiche e/o non domestiche per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico che non siano direttamente collegate alla minore produzione dei rifiuti ovvero al riutilizzo dei beni, la relativa copertura deve essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa ed assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune”;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- lo statuto comunale ;
- il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile previsti dall’art. 49, I comma del TUEL;

Dato infine atto che nelle verifiche effettuate non sono emersi formali osservazioni affidate alla competenza dell’organo di revisione;

esprime parere favorevole alla proposta di deliberazione di Consiglio n.57 del 09/05/2024.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Franco Battistini

Dott.ssa Licia Monari

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.